

COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

AREA VIGILANZA e COMMERCIO

Ufficio Polizia Locale

www.comune.fiesco.it - e-mail polmunicipale@comune.fiesco.cr.it
via Roma, 30 26010 - tel. 0374 / 370014 - fax. 0374 / 370862

Prot. 1994

ordinanza n° 3 / 2016

Oggetto: Sospensione temporanea della circolazione e della sosta dei veicoli in via Pellico 9.

IL SINDACO

CONSIDERATA l' esigenza rappresentata dalla Ditta Edil Fiesco, con sede in Fiesco via Matteo Noli 13, di svolgere lavori edili che comportano l'occupazione di tutta la carreggiata in via S. Pellico 9, con betoniera di calcestruzzo;

VISTI gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del " Nuovo Codice della Strada " , D.lgs. 285/92 e relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R. 495/92;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO quindi necessario per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere tecnico, procedere alla sospensione temporanea della libera circolazione stradale e della sosta di tutti i veicoli in via Pellico 9: onde consentire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva;

ORDINA

- 1. La circolazione e la sosta dei veicoli è sospesa in via Pellico, nel tratto di strada compreso tra il civico n° 7, fino al civico n° 9, dalle ore 7,30 alle ore 12,00 del 27.04.2016. Ai residenti di via S. Pellico è consentito l'accesso alle proprie abitazioni in entrambe le direttive sia da via Alighieri che dalla S.P. 24.**

La Ditta Edil Fiesco è incaricata all'opposizione della segnaletica temporanea stradale di divieto sopra citata ed al ripristino della segnaletica allo stato originale, al termine della occupazione.

I segnali di divieto di sosta e di transito, con l'indicazione degli orari di attuazione, affinché possano avere efficacia dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

La Polizia Locale è incaricata di dare adeguata pubblicità della presente ordinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio e adeguata diffusione nei modi e nei luoghi più idonei allo scopo.

La Polizia Locale del Comune di Fiesco e Castelleone e le altre forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente provvedimento.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c.4 della Legge 241/90, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, o in via alternativa, entro 120 gg., proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato. In relazione al disposto dell'art. 37 c: 3

del D.Lgs. n°285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. 495/92.

DISPONE ALTRESI'

Che il provvedimento sia inviata per quanto di competenza;

- Alla stazione Carabinieri Castelleone
- Alla Ditta Edil Fiesco

Dalla Residenza Comunale, 26.04.2016

IL SINDACO
Piacentini Giuseppe

